

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Categoria I Classe V

OGGETTO: Revoca della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 ad oggetto: «Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale».

L'anno 2021 e questo giorno 22 del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.03.2021 n. 2515 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 12 ed assenti, sebbene invitati, n. 5

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> []			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo		X
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca		X
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara		X
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto		X	17.	LANDOLFO Giovanni		X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Angela Arsentì, Angela Lamanna, Domenico Grande;

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott. RAFFAELE D'AMATO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento posto all'ordine del giorno «*Annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 ad oggetto: "Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale"*».

Prima di procedere alla lettura della proposta di deliberazione, il Presidente interviene proponendo quanto segue: «Considerato che l'atto approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 5 del 12/2/2021 non contiene vizi di legittimità, per i quali potrebbe risultare annullabile, ma solo un vizio di merito, in quanto l'atto adottato appare inopportuno piuttosto che illegittimo, si propone di modificare il titolo della deliberazione da adottare, nonché il dispositivo della stessa, nella parte in cui riporta "Annullamento in autotutela" con la parola "Revoca"».

A fronte della proposta del Presidente, non essendovi interventi da parte dei componenti il civico consesso, lo stesso con votazione favorevole per alzata di mano da parte di n. 11 consiglieri presenti e votanti, astenuto il solo Presidente, approva la proposta.

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, sostituendo già nella lettura le parole "annullamento in autotutela" con la parola "revoca".

Al termine della lettura del Presidente interviene la consigliera Scarano, la quale dichiara che intende fare alcune precisazioni sul perché i consiglieri di Minoranza abbiano votato insieme alla Maggioranza per modificare il titolo e il dispositivo della proposta di deliberazione in esame decidendo che si parlasse di "revoca" piuttosto che di "annullamento in autotutela". Nell'ultima seduta del Consiglio comunale, sostiene, erano stati violati i diritti di una parte dei consiglieri di Minoranza a garantire la loro partecipazioni alle commissioni consiliari. A fronte di tale atto, gli stessi si sono rivolti alla Prefettura di Napoli, la quale ha risposto loro sottolineando la necessità che la composizione delle commissioni consiliari deve garantire la rappresentanza di tutte le forze presenti nel Consiglio comunale. Perciò hanno fatto richiesta di convocare il consiglio per procedere all'annullamento in autotutela della delibera n. 5. Precisa altresì alcune considerazioni in merito ad annullabilità degli atti amministrativi per vizi di legittimità che si ricomprendono nelle categorie dell'incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, mentre la revoca attiene piuttosto atti affetti da vizi di merito, per esempio atti divenuti non più necessari a seguito di una successiva valutazione dei vari interessi coinvolti dall'atto stesso. Alla fine, essendosi giunti ad un accordo con la Maggioranza si vota la revoca, cosa che accettiamo per quieto vivere, precisa, l'importante è che l'atto venga ritirato. Si rivolge quindi al Sindaco chiedendo che essendo venuta al Comune la settimana precedente ha trovato una situazione di presenza di persone non normale in epoca di pandemia. Sottolinea quindi che occorre regolamentare la presenza delle persone al Comune.

Interviene il Sindaco, il quale sottolinea che se non ci si prendono le proprie responsabilità non si risolvono le problematiche. Sostiene che il vizio di legittimità dell'atto non è emerso. D'altra parte abbandonare l'aula non è un modo per risolvere i problemi. Si augura che le commissioni possano partire al più presto: ci sono argomenti di vitale importanza che devono essere sottoposti all'esame delle commissioni ed ottenerne il necessario parere. Chiarisce alla consigliera Scarano che la giornata in cui è venuta al Comune è stata una giornata eccezionale per la presenza di più attori interessati alla problematica del circolo polivalente con i quali l'amministrazione aveva programmato un incontro. Ricorda che in ogni caso l'ingresso alla casa comunale è contingentato. A questo punto, non essendovi altri interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

Presenti 12 – assenti 5. Con voti favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sulla proposta del Presidente di modificare il titolo della deliberazione da adottare, nonché il dispositivo della stessa, nella parte in cui riporta "Annullamento in autotutela" con la parola "Revoca"

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto;

Per quanto sopra indicato, di precisare che il titolo della deliberazione diviene:

«Revoca della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 ad oggetto: "Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale"», mentre nel dispositivo le parole «annullare in autotutela» si leggono «revocare».

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Presidente del Consiglio comunale.

Annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 ad oggetto: «Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale».

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 si è proceduto alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento del consiglio comunale;

Che in riferimento al suddetto provvedimento, adottato in una seduta consiliare che aveva visto l'assenza di parte della rappresentanza consiliare della Minoranza, i consiglieri comunali di Minoranza sigg.ri Assunta Liguori, Guido Miele e Agnese Scarano, con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 22/02/2021 al n. 1717 chiedevano la convocazione del Consiglio comunale tendente all'annullamento in autotutela della suddetta deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 in quanto la stessa non sarebbe stata adottata nel rispetto della composizione delle commissioni consiliari così come prevista dall'art. 38, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Che sulla problematica la stessa Prefettura di Napoli, destinataria della stessa segnalazione da parte dei suddetti consiglieri comunali di Minoranza, con nota prot. n. 63769 del 26/02/2021, ha sottolineato l'inderogabile limite posto dal legislatore riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni consiliari;

Precisato che sulla problematica sollevata è stata convocata e tenuta una riunione dei capigruppo consiliari in data 1° marzo 2021, con la partecipazione del Sindaco, nella cui sede è stato unanimemente concordato l'annullamento della deliberazione n. 5 del 12/02/2021;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di procedere all'annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 di costituzione delle commissioni consiliari permanenti, in quanto non rispettosa del disposto dell'art. 38, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso:

PROPONE


per i motivi di cui in premessa, di annullare in autotutela la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12/02/2021 ad oggetto: «Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento del consiglio comunale».

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 15/3/2021

Il capo settore istruttore

Luigi Chiacchio



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/04/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato